

PIANO EX ART. 28.2 BMR

Publicato in ottemperanza dell'art. 118 bis del TUB

WIBOR - WARSAW INTERBANK OFFERED RATE

Il presente piano (c.d. "Piano di Sostituzione") è redatto ai sensi dell'articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Benchmark" o "BMR"), tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 118 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni ("TUB"). Al presente Piano di Sostituzione potranno fare rinvio tutti i contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB. Per i contratti che non faranno rinvio al presente Piano di Sostituzione, ai fini della determinazione dell'indice alternativo, varranno le disposizioni incluse nella relativa documentazione.

DESCRIZIONE DELL'INDICE	<p>Il tasso WIBOR è rilevato a cura di GPW Benchmark S.A (l'"amministratore dell'indice"), ed è pubblicato nella pagina WIBOR= del circuito Refinitiv (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla). La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate sul sito dell'amministratore dell'indice al seguente link</p> <p>L'indice WIBOR è stato inserito nell'elenco degli indici di riferimento critici a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del BMR per effetto del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione dell'11 agosto 2016 (come successivamente modificato).</p>
AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE E CESSAZIONE DELLA FORNITURA DELL'INDICE	<p>Qualora l'amministratore dell'indice cessasse la fornitura del tasso WIBOR per sua determinazione, a seguito di un provvedimento dell'autorità di vigilanza competente) o in caso di variazioni sostanziali (*) del tasso WIBOR, le unità di business della Banca che utilizzano il WIBOR, con il supporto e in coordinamento con le relative funzioni di Risk Management, Legale e Compliance, avvalendosi di Tesoreria per l'individuazione dell'indice alternativo, adotteranno le azioni qui di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettueranno una valutazione qualitativa al fine di determinare l'impatto dell'evento benchmark sulle esposizioni e sul numero di contratti, clienti e operazioni interessate; • valuteranno la situazione documentale dei contratti impattati; • individueranno un indice alternativo adeguato per i prodotti esistenti, consultando, ove possibile, l'amministratore dell'indice¹; • definiranno una sequenza temporale, con le relative tappe, per la sostituzione con l'indice alternativo favorendo una sostituzione ordinata; • informeranno clienti e controparti della cessazione o variazione sostanziale dell'indice e della sostituzione con l'indice alternativo,

¹ In particolare, si dovrà considerare la procedura predisposta dall'amministratore per i casi cessazione e variazione sostanziale del Wibur e pubblicata sul proprio sito internet (ex art. 28.1 del BMR) (cfr. il documento "Procedure of Review and Change of Interest Rate Benchmarks Methods" pubblicato al seguente [link](#)).

	<p>fornendo loro i contatti a cui fare riferimento in caso di domande;</p> <ul style="list-style-type: none"> • predisporranno quanto necessario per avviare le attività contemplate all'articolo 118 bis comma 3 del TUB. <p>Dal momento che il tasso WIBOR è un indice critico, le attività sopra descritte terranno conto dell'esito del procedimento di cui all'articolo 21 del BMR².</p> <p>Nell'individuazione degli indici di riferimento alternativi, si dovranno considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le raccomandazioni pubblicate dall'amministratore dell'indice o dalla banca centrale competente o altra autorità, o dal gruppo di lavoro/comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente; • la conformità dell'indice/i di riferimento alternativo ai requisiti fissati dalla BMR e la loro idoneità a misurare il mercato e la realtà economica sottostante; • la presenza degli indici nel registro tenuto dall'Autorità Europea sugli strumenti e mercati finanziari ("AESM" o "ESMA") ovvero la fornitura dell'indice/i di riferimento da parte di amministratori dell'Unione Europea approvati dall'ESMA ed iscritti nel registro tenuto dall'ESMA; • quanto previsto nelle guide e definizioni fornite da associazioni di categoria (es. LMA), ove possibile e opportuno; • eventuali prassi di mercato; • la capacità di attuazione della sostituzione del WIBOR con indici alternativi senza ritardi ingiustificati; • la conformità dell'indice alternativo con le caratteristiche degli strumenti ti esistenti collegati al WIBOR. <p>(*) Per variazione sostanziale si intende la perdita di rappresentatività dell'indice dichiarata da parte dell'autorità di vigilanza competente. Non costituisce pertanto una variazione sostanziale una variazione di un indice di riferimento che determini una modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'indice, laddove l'indice continui a rispecchiare il mercato o la realtà economica sottostante. Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione del WIBOR si utilizzerà il WIBOR tempo per tempo vigente, così come definito nel rispetto della normativa/regolamentazione applicabile.</p>
INDICE ALTERNATIVO IN CASO DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE	<p>Qualora il WIBOR, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o</p>

² Ai sensi dell'articolo 21 del BMR è previsto che qualora l'amministratore di un indice di riferimento critico intendesse cessare la fornitura dello stesso, l'amministratore debba attivare una determinata procedura che - nella sostanza - potrebbe comportare l'amministrazione obbligatoria del tasso WIBOR finché:

- la fornitura dell'indice di riferimento non sia stata trasferita a un nuovo amministratore;
- la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento non possa avvenire in modo ordinato; oppure
- l'indice di riferimento non sia più critico.

Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera complessivamente 5 anni.

DELL'INDICE	in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per Indice Alternativo si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i), nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione del WIBOR (a) per legge, o (b) dalla competente banca centrale, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o (d) da GPW Benchmark S.A (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce il WIBOR.
--------------------	---